

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 74/2013**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del <a href="#">Regolamento(CE) n. 2012/2002</a> del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea		
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM (2013) 522 def.</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2013/0248/(COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	25/07/2013		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	02/08/2013		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	28/10/2013 <sup>1</sup>		
<b>ASSEGNATO IL</b>	08/08/2013		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	13 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	10/10/2013
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	03/10/2013
<b>OGGETTO</b>	L'obiettivo principale della proposta di modifica di regolamento è quello di migliorare il funzionamento dell'attuale strumento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) in modo che intervenga più rapidamente, goda di maggiore visibilità presso i cittadini, sia più facile da utilizzare e contenga disposizioni più chiare. La proposta assume la forma di modifica al regolamento vigente.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 175, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dedicato alle azioni specifiche che si possono adottare per il raggiungimento degli obiettivi di		

---

<sup>1</sup> Il fatto che sia decorso il termine di otto settimane previsto per l'adozione di un parere motivato, e cioè di un parere in cui si attesta la non conformità della proposta al principio di sussidiarietà (art. 8 della legge n. 234 del 2012), lascia comunque integro il potere dei parlamenti nazionali e dei loro organi parlamentari di adottare un "parere" che rilevi ai fini del c.d. dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea (art. 9 legge citata) e che possa costituire al contempo anche atto di indirizzo al Governo (art. 7 legge citata).

coesione dell'Unione<sup>2</sup>, e dall'articolo 212, paragrafo 2, dedicato alle azioni di cooperazione (economica, finanziaria e tecnica) con i paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo.

## **PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà e si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del Fondo di solidarietà stabilito nel 2002. L'attuale regolamento sul Fondo di solidarietà è proprio basato sul principio di sussidiarietà. Di conseguenza, il Fondo interviene solo nei casi in cui la capacità di un paese colpito da una catastrofe di far fronte autonomamente alla situazione ha raggiunto il limite. L'obiettivo non è quello di far fronte alle catastrofi a livello di UE, ma di concedere ai paesi colpiti un aiuto finanziario per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro inflitto a seguito di una catastrofe naturale. La proposta non modifica questo principio costituente né i criteri di ammissibilità applicabili alle catastrofi.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti nell'attuale strumento.

Si rileva, peraltro, che la proposta non è accompagnata dalla scheda tecnica della Commissione europea relativa alla valutazione di impatto.

## **ANNOTAZIONI:**

### **1) Contesto normativo**

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 ([Regolamento \(CE\) n. 2012/2002 del Consiglio](#)) per consentire all'UE di rispondere alle catastrofi gravi all'interno dell'UE e nei paesi con cui sono in corso i negoziati di adesione. Nel complesso, lo strumento sta raggiungendo i propri obiettivi in modo soddisfacente, ma la sua capacità di risposta e la sua visibilità non sono ritenute sufficienti e lo strumento è considerato troppo complesso e non abbastanza chiaro in relazione ad alcuni criteri per la sua attivazione. Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento FSUE<sup>3</sup>. Tale proposta, pur accolta favorevolmente dal Parlamento europeo con una [Risoluzione](#) del 18 maggio 2006, non è stata adottata dal Consiglio. La Commissione ha ufficialmente ritirato la proposta nel giugno 2012.

Nell'ottobre 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sul futuro del Fondo di solidarietà ([COM \(2011\) 613](#)), contenente una valutazione degli interventi dell'attuale strumento e proposte per migliorarne il funzionamento. La presente proposta si colloca nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. La proposta completa inoltre la recente proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante relativa alle modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del TFUE<sup>4</sup>, che sottolinea il ruolo del Fondo di solidarietà come uno dei principali strumenti dell'Unione ai fini dell'applicazione di questa disposizione del trattato.

### **2) Consultazioni**

---

<sup>2</sup> L'articolo 175, par. 3, del TFUE si riferisce alle azioni necessarie per la coesione ulteriori rispetto a quelle già previste dai fondi strutturali.

<sup>3</sup> COM(2005) 108.

<sup>4</sup> Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47.

Sulla base della Comunicazione della Commissione dell'ottobre 2011 è stata condotta una consultazione con gli stati membri. Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno adottato relazioni che condividono ampiamente il contenuto della Comunicazione.

### 3) Normativa proposta

La proposta contiene le modifiche del regolamento FSUE che sono state discusse nella comunicazione del 2011 sul futuro del Fondo di solidarietà:

- una definizione chiara dell'ambito di intervento dell'FSUE limitato alle catastrofi naturali, comprese quelle provocate dall'uomo che sono la conseguenza diretta di una catastrofe naturale (effetti a cascata);
- un nuovo criterio unico e semplice per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL. Si propone quale nuova soglia la percentuale dell'1,5% del PIL regionale che permetterà di ottenere risultati pressoché identici a quelli del passato, conseguendo nel contempo una notevole semplificazione e contribuendo considerevolmente ad accelerare le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni;
- l'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato, sino al 10% dell'importo previsto dell'aiuto finanziario entro il massimale di 30 milioni di EUR. I recuperi presso gli Stati membri delle somme del Fondo di solidarietà e degli strumenti di coesione (FESR e Fondo di coesione), fino a un importo massimo annuale, devono essere messi a disposizione del Fondo di solidarietà come entrate con destinazione specifica affinché gli impegni destinati al versamento degli anticipi siano disponibili nel bilancio dell'Unione;
- l'inclusione di una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità. Stabilendo che l'inizio di queste catastrofi corrisponde alla data in cui le autorità pubbliche hanno adottato le prime contromisure si elimineranno le difficoltà giuridiche derivanti dall'attuale obbligo di presentare le domande entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni;
- l'introduzione di disposizioni che incoraggino una più efficace prevenzione delle catastrofi, tra cui la piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione, l'utilizzo delle risorse finanziarie dell'Unione per investimenti correlati e il miglioramento delle relazioni su tali azioni;
- la fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione delle decisioni in un atto unico. Tale provvedimento amministrativo contribuirà ad accelerare il trattamento delle domande da parte della Commissione e gli aiuti potranno essere pertanto erogati assai più rapidamente.

Le raccomandazioni formulate nella relazione di *audit* della Corte dei conti europea sull'aiuto finanziario all'Italia a seguito del terremoto dell'Aquila<sup>5</sup> sono state prese in considerazione grazie all'introduzione di una definizione più chiara delle espressioni "misure provvisorie di alloggio" e "interventi di emergenza immediati" come pure di una disposizione sulla generazione di entrate.

Nella proposta sono stati inoltre inseriti vari altri elementi, quali una disposizione specifica sull'ammissibilità dell'IVA e sull'esclusione dell'assistenza tecnica, una disposizione che impone il rispetto *dell'acquis* dell'Unione, una disposizione riveduta per evitare il doppio finanziamento,

---

<sup>5</sup> Corte dei conti europea, relazione speciale n. 24/2012, La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni.

relazioni ex-post ampliate sulle misure di prevenzione e una disposizione relativa all'uso dell'euro e alla sua conversione nelle valute nazionali.

Si introduce infine una serie di modifiche per allineare il regolamento al regolamento finanziario quale modificato nel 2012. Ciò riguarda non soltanto la terminologia, ma soprattutto alcuni obblighi e norme circa l'attuazione del Fondo da parte degli Stati membri in virtù del principio della gestione concorrente e da parte dei paesi candidati ammissibili (paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione) in virtù del principio della gestione indiretta.

---

20 novembre 2013

A cura di Federico Pommier Vincelli

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ([affeuropei@senato.it](mailto:affeuropei@senato.it))